

RELAZIONE AIR

(Allegato 2 alla Direttiva PCM 16 febbraio 2018 (linee guida), G.U. 10 aprile 2018, n. 83).

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione **dell’articolo 9** della legge 8 agosto 2019, n.86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Referente dell’amministrazione competente: Settore legislativo.

Sintesi dell’Air e principali conclusioni

L’opzione regolatoria proposta garantisce livelli di sicurezza più elevati nell’esercizio di discipline sportive invernali anche attraverso il rafforzamento dell’attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico. L’indifferibilità e la necessarietà dell’intervento rendono inopportuna e perniciosa per l’operatività della disciplina di settore l’ipotesi di inerzia normativa (cd. opzione zero). Del resto, l’opzione normativa prescelta costituisce l’unica possibile stante la previsione con legge 8 agosto 2019, n.86 di precisi criteri e principi direttivi, fra i quali rientra l’adozione di uno o più decreti legislativi.

1. Contesto e problemi da affrontare

A) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITA’ CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA.

Il quadro normativo di riferimento in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali consta di tre provvedimenti normativi di rango primario e secondario:

(i) la Legge 24 dicembre 2003 n. 363 recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” che ha dettato importanti previsioni volte a disciplinare la materia in tema di prevenzione dei rischi per chi pratica tale sport. In particolare, la legge contiene specifiche disposizioni in materia di obblighi dei gestori degli impianti, responsabilità civile, segnaletica e comportamento degli utenti;

(ii) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005, relativo alla segnaletica sulle piste, prevede che questa sia corretta, chiara, visibile e comprensiva di pericoli e divieti;

(iii) il Decreto del Ministero della Salute del 2 marzo 2006, che si occupa delle caratteristiche tecniche dei caschi.

Molteplici sono gli aspetti in cui la normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali risulta lacunosa e concernono: a) la mancanza di un chiaro quadro definitorio delle aree sciabili attrezzate, b) l’assenza di una disciplina per gli sciatori disabili; c) mancata previsione di una disposizione normativa che sancisca l’obbligo di indossare dispositivi di sicurezza per soggetti di età inferiore a diciotto anni.

B) RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE CON LA NUOVA REGOLAZIONE.

La vigente disciplina normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali risulta carente sotto il profilo definitorio, precettivo e sanzionatorio. Sotto il profilo definitorio la normativa *de qua*

sconta l'assenza di un chiaro quadro definitorio delle aree sciabili attrezzate. Sotto il profilo precettivo, non dispone né l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione per soggetti di età superiore ad anni quattordici né reca una disciplina specifica per gli sciatori disabili. Sotto il profilo sanzionatorio, necessita di un regime più stringente.

A fronte del lacunoso quadro normativo che disciplina il settore delle discipline sportive invernali, il legislatore delegante con la legge 8 agosto del 2019, n. 86, ha ritenuto non più differibile la risoluzione delle problematiche suesposte.

L'intervento regolatorio proposto, redatto in ossequio a i principi e ai criteri di delega, innovando la disciplina giuridica applicabile in materia di sicurezza stabilita dalla legge, ha dunque inteso garantire livelli di sicurezza più elevati anche attraverso il rafforzamento dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico.

C) INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, DESTINATARI DEI PRINCIPALI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari i gestori degli impianti sciistici, gli scii club, il personale operante nell'area sciabile, gli atleti di scii e snowboard agonistico, gli utenti delle aree sciabili e gli accompagnatori degli sciatori con disabilità.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con il presente intervento normativo si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

- A) incremento di dispositivi di sicurezza all'interno delle aree sciabili attrezzate;
- B) individuazione di criteri di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate;
- C) previsione di adeguate misure sanzionatorie che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti nonché del pieno esercizio delle discipline sportive in condizioni di sicurezza.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

- Numero di infortuni lungo le aree sciabili attrezzate;
- Numero di sanzioni irrogate agli utenti delle piste sciistiche.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Le lacune evidenziate in riferimento alla disciplina in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali spiegano un rilevante impatto sui destinatari finali inducendo il legislatore a considerare assolutamente necessario l'intervento normativo.

Non sono state esplorate soluzioni alternative in luogo dell'intervento regolatorio che si propone, per un duplice ordine di ragioni di carattere sostanziale, ovvero, la prescrizione di chiari principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n.86, nonché l'assenza di margini di discrezionalità per l'Amministrazione circa possibili differenti modalità di intervento.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento regolatorio proposto presenta l'indubbio vantaggio di introdurre con un veicolo normativo di rango primario un complesso di regole che colma le lacune della composita disciplina normativa vigente prevista in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

A) I SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che esso ricade, in via prioritaria, sul Ministro per le politiche giovanili.

B) LE AZIONI PER LA PUBBLICITÀ E PER L'INFORMAZIONE DELL'INTERVENTO.

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa e divulgativa da parte del Dipartimento per lo sport. Le predette saranno, inoltre, inserite nella specifica sezione del sito internet dell'Autorità di Governo competente in materia di Sport, sul sito del Dipartimento per lo Sport.

5.2 Monitoraggio

A) STRUMENTI E MODALITÀ PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati dall'Amministrazione anche attraverso l'approfondita analisi dei dati pervenuti all'esito delle consultazioni con il Consiglio nazionale per la promozione sportiva, convocato dal Dipartimento per lo Sport, con cadenza semestrale, nonché all'esito della Conferenza nazionale dello sport di alto livello, convocato con cadenza annuale dal Dipartimento per lo sport.

B) I MECCANISMI EVENTUALMENTE PREVISI PER LA REVISIONE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Nell'ambito delle deleghe conferite al Governo con legge 8 agosto 2019, n.86 sono stati previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Invero, il Governo, in ossequio alle disposizioni ivi contenute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto proposto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive.

6. Consultazioni svolte nel corso dell'Air

Nella fase preliminare alla adozione dell'opzione regolatoria e nelle more della redazione del provvedimento normativo sono pervenuti utili suggerimenti operativi da parte della Federazione Italiana Sport Invernali afferenti all'irrigidimento delle norme di comportamento precauzionale.

È stata, invero, accolta la proposta relativa all'estensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo del casco protettivo per i minori che hanno superato i quattordici anni e fino ad anni diciotto.

7. Percorso di valutazione

Il Consigliere Giuridico, coadiuvato dai consiglieri e dagli esperti dell'Ufficio di gabinetto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha provveduto alla redazione dello schema di decreto proposto. Presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro è stato attivato un tavolo di confronto con i principali soggetti del mondo sportivo sui temi oggetto di delega. Inoltre, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha attivato un tavolo di lavoro con i gruppi parlamentari di maggioranza.